



Tribunale di Reggio Calabria

Il Presidente del Tribunale

Preso atto della proposta di protocollo per le udienze civili elaborata dal locale Osservatorio sulla Giustizia Civile;

preso atto dell'approvazione di tale protocollo da parte del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori in data 9/1/2012;

letto il testo della proposta e considerato che lo stesso, oltre ad essere conforme alla normativa vigente, è utile a disciplinare tra l'altro modalità di gestione delle udienze;

considerato pertanto che tale proposta può trovare attuazione per l'intero tribunale;

sentiti i magistrati interessati e con il loro consenso;

dispone:

il protocollo per le udienze civili, elaborato dal locale Osservatorio sulla giustizia civile e allegato al presente provvedimento, avrà efficacia dal 1 giugno 2012 per il tribunale di Reggio Calabria.

Dispone altresì che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte d'Appello, ai magistrati del Tribunale e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 4/5/2012

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Luciano Gerardis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small hook.

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

PROTOCOLLO

PER LE UDIENZE CIVILI

(versione 2012)

1. Gestione delle udienze.

1. Le udienze civili avranno inizio alle ore 9.00 salva la possibilità, per motivate esigenze e su accordo delle parti, di fissare un orario di inizio diverso per specifici incombenti.

2. Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento dell'art. 168 bis, co. 5, c.p.c., un numero di cause massimo tale da consentirne un'effettiva e decorosa trattazione, tenendo anche conto della omogeneità degli adempimenti e dell'oggetto delle cause stesse, con rinvii tendenzialmente contenuti entro i tre mesi, avuto riguardo ai carichi dei ruoli.

3. A tal fine, le udienze sono tendenzialmente divise in due fasce orarie, ciascuna delle quali destinate, in linea di principio, ad adempimenti omogenei.

3.1 - La prima fascia (dalle ore 9,00 alle ore 11,00) è destinata alla trattazione delle cause per le quali sono previsti adempimenti di breve durata: verifica della regolarità del contraddittorio, giuramento del c.t.u., cause rinviate ex artt. 181 o 309 c.p.c. (da definire dopo l'ora contumaciale), concessione dei termini per deduzioni difensive o istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., discussione dei mezzi istruttori richiesti con le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.

Spauri

3.2 - La seconda fascia (dalle ore 11,00 in poi) è destinata alla trattazione delle cause in cui siano previsti adempimenti di durata non breve o che richiedano maggiore riservatezza, quali le discussioni orali *ex art. 281 sexies c.p.c.*, le comparizioni personali delle parti, i chiarimenti del consulente, i procedimenti cautelari, l'espletamento degli interrogatori formali e delle prove testimoniali.

4. Il Giudice, nell'individuazione dei rinvii e della fascia oraria, terrà conto, per quanto possibile, delle esigenze degli Avvocati che segnalino la eventuale sovrapposizione con altre udienze già fissate nella stessa fascia oraria o nello stesso orario.

Diversi orari possono essere volta a volta concordati tra giudice e parti, anche al fine di assicurare la riservatezza di audizioni vertenti su fatti personali.

Resta salva la facoltà del singolo Giudice di fissare udienze monotematiche per adempimenti specifici (trattazione, prove, ecc.).

5. La lettura dei dispositivi e delle motivazioni *ex art. 281 sexies c.p.c.* sarà effettuata al termine dell'udienza o, comunque, all'orario che il giudice indicherà alle parti.

6. Le prove e le cause fissate "ad horas" inizieranno all'orario fissato con un breve margine di tolleranza non superiore a 15 minuti, anche in assenza di uno dei procuratori.

7. I provvedimenti di cancellazione della causa dal ruolo per la mancata comparizione delle parti *ex artt. 181 e 309 c.p.c.* saranno adottati di norma al termine della prima fascia oraria.

8. I fascicoli saranno ordinati secondo le fasce orarie di chiamata. Con l'ordinanza che dispone il rinvio il giudice indicherà la fascia oraria e, ove possibile, l'ora di chiamata all'interno della stessa, che sarà annotata sulla copertina del fascicolo e sul ruolo di udienza.

Orsini

2. Principi organizzativi e segnalazioni di cortesia.

9. Copia del ruolo di udienza con eventuali annotazioni utili e tutti gli avvisi di natura organizzativa sono affissi all'ingresso dell'aula, con forme idonee a garantire la tutela della privacy, anche in ordine a specifiche tipologie di controversie.

10. Una volta a regime, eventuali rinvii o provvedimenti incidenti sulla gestione e sulla trattazione delle udienze saranno pubblicizzate anche attraverso il sistema dei "totem" informatici apposti nei locali del Tribunale.

11. Compatibilmente con le carenze di organico e le esigenze di servizio, è assicurata l'assistenza all'udienza del personale di cancelleria.

Nell'ambito di ogni singola fascia, il Giudice provvede a chiamare le cause nell'ordine in cui i fascicoli vengono via via predisposti dalle parti presenti.

12. E' auspicabile che gli Avvocati si presentino all'inizio della fascia oraria o comunque evitino di concentrare la trattazione delle cause alla fine di ogni singola fascia oraria, al fine di scongiurare ritardi o sovrapposizioni rispetto agli adempimenti previsti per le fasce orarie successive.

Gli Avvocati, nel caso in cui prevedano di essere impegnati contemporaneamente in più udienze con fasce orarie concomitanti, potranno preventivamente concordare un differimento dell'orario di trattazione.

13. L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si adopererà per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

Stouli

14. Il giudice, venuto a conoscenza della sua impossibilità di tenere l'udienza, si adopererà per organizzare al meglio e tempestivamente la propria sostituzione.

15. Qualora l'udienza debba essere rinviata d'ufficio, il rinvio deve essere comunicato - ove possibile - con congruo preavviso e va contenuto, in linea di principio, in un periodo non superiore a tre mesi. Si raccomanda agli avvocati di comparire all'udienza di rinvio senza necessità di avviso individuale.

16. I difensori comunicheranno tempestivamente al giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice affinché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentirne la cancellazione e l'estinzione.

17. I difensori si impegnano a consegnare al giudice del primo grado copia semplice della sentenza emessa in grado di appello e di Cassazione.

3. Disciplina dei rinvii e altri profili acceleratori.

18. Le istanze di prova vanno tendenzialmente capitolate in un unico atto, senza rinvio ad altri atti o verbali di udienza, evitando di reiterare quelle non più attuali e con l'indicazione del nominativo del singolo testimone per ogni capitolo di prova, qualora qualche teste non sia chiamato a deporre su tutti i capitoli.

Il giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza.

19. Gli avvocati sono invitati a precisare le conclusioni con separato foglio, preferibilmente dattiloscritto, riportandole

Atomi

analiticamente, salvo integrazioni rese necessarie dalle conclusioni della controparte.

20. Premesso che in caso di contrasto prevale il testo scritto, gli avvocati sono invitati a produrre unitamente all'ultimo atto difensivo un CD o *floppy disk* con tutti gli atti di parte del processo, compreso il foglio contenente la precisazione delle conclusioni e le eventuali integrazioni.

21. Con l'ordinanza con cui viene nominato il c.t.u., il giudice inviterà il predetto a segnalare in tempo (e, comunque, con congruo anticipo rispetto all'udienza fissata per il giuramento) eventuali situazioni di incompatibilità a lui già note o l'impossibilità di accettare l'incarico o di presenziare all'udienza medesima, al fine di rendere possibile la sua tempestiva sostituzione.

22. Il giudice, con l'ordinanza di conferimento dell'incarico, onera il c.t.u. a comunicare alle parti l'eventuale deposito in ritardo della sua relazione finale ed il decreto con cui viene concesso al c.t.u. la proroga del termine per il deposito della relazione stessa.

Al fine di evitare problemi inerenti alla ritardata comunicazione da parte del c.t.u. alle parti della sua relazione rispetto al termine fissato ex art. 195, co. 3, c.p.c., il giudice nella predetta ordinanza di conferimento dell'incarico indica il termine (eventualmente a data fissa) entro cui il professionista deve inviare alle parti la sua bozza di relazione e il termine (non a data fissa), espresso in giorni o mesi, concesso alle parti stesse per replicare, decorrente dalla effettiva comunicazione di quella bozza.

23. Su istanza delle parti, all'udienza successiva al deposito della CTU, potrà essere concesso un solo rinvio per esame solo se la relazione è stata depositata oltre il termine finale indicato dal giudice ed in prossimità dell'udienza stessa.

Staus

24. Viene privilegiata l'adozione dei provvedimenti in udienza e la pronuncia di sentenze *ex art. 281 sexies c.p.c.*

25. La richiesta di rinvio per trattative di bonario componimento viene tendenzialmente concessa per non più di una udienza, salvo che non vengano allegati adeguati e concreti motivi. In tal caso verrà fissata una comparizione delle parti per la conciliazione.

26. Su richiesta delle parti la causa può essere sospesa facoltativamente per serie trattative di bonario componimento *ex art. 296 c.p.c.*

4. Copia dei verbali e dei provvedimenti.

27. Gli avvocati ed i praticanti avvocati possono fare copia dei verbali e dei provvedimenti solo richiedendo il fascicolo al cancelliere nei tempi e modi concordati con la cancelleria e non durante l'udienza e non possono portare il fascicolo stesso fuori dall'aula di udienza senza autorizzazione del giudice.

5. Tutela della maternità e delle disabilità.

28. Il giudice, nel fissare la data e l'orario delle udienze terrà adeguatamente conto (nel tendenziale rispetto delle fasce orarie) di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatesse e di segnalate gravi necessità connesse alle esigenze dei figli, specie se riferite ai primi mesi di vita, evitando, ove possibile (anche in relazione alla natura e/o urgenza della causa) di fissare udienze nel periodo immediatamente precedente (due mesi) o successivo (tre mesi) alla data di presunto parto.

Analogamente, nella trattazione delle cause in udienza sarà data la precedenza alla trattazione delle cause in cui siano coinvolte avvocatesse in stato di gravidanza o in periodo di puerperio e di allattamento.

Gravi

La stessa precedenza verrà garantita per gli accessi agli uffici di cancelleria.

29. Le disposizioni che precedono vanno applicate anche in favore degli avvocati che, per disabilità o per particolari condizioni di malattia o per evidenziati gravi ragioni familiari, necessitano di uguale attenzione e precedenza.

Oram